

COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI UDINE



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 08.08.2013

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 4 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI

ART. 6 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

ART. 7 – LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

ART. 8 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

ART. 9 – SUPERFICIE IMPONIBILE

TITOLO III – TARIFFE

ART. 10 – COSTI DI GESTIONE

ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 12 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 13 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 14 – DETERMINAZIONE NUMERO OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

ART. 15 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 16 - CALSSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 17 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

ART. 18 – TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 19 – TRIBUTO GIORNALIERO

TITOLO IV – RIDUZIONE ED AGEVOLAZIONI

ART. 20 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 21 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

ART. 22 – RIDUZIONI PER IL RECUPERO

ART. 23 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 24 – AGEVOLAZIONI

ART. 25 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 26 – PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE

ART. 27 – ALIQUOTE

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 28 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

ART. 30. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

ART. 31 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

ART. 32 – RISCOSSIONE

ART. 33 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 34 – IMPORTI MINIMI

ART. 35 – SANZIONI

ART. 36 - INTERESSI

ART. 37 – RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 38 – CONTENZIOSO

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 39. NORMA DI RIVIO

ART. 40 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 41 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;
2. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è un prelievo di natura tributaria, corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, è disciplinata dal presente regolamento e, per quanto in esso non espressamente previsto, dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011, così come convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

ART. 2 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 4 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'art. 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per le parti condominiali di cui all'art. 1117 Codice Civile utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

ART. 6 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo:
 - tutti i locali, comunque denominati intesi quali strutture stabilmente infisse o semplicemente posate sul suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed insistenti interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
 - tutte le aree operative, scoperte e coperte, anche se aperte su almeno un lato, riferibili alle utenze non domestiche e suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati; sono considerati tali:
 - per le utenze domestiche, tutte abitazioni dotate anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica e di arredamento.
 - per le utenze non domestiche, tutti i locali forniti, oltre che di pubblici servizi di erogazione, di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente autorizzato l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati riferibili alle utenze non domestiche.

ART. 7 – LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, quali androni, scale, ascensori, stenditoi e altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
2. Non sono assoggettati al tributo i seguenti locali ed aree che, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti:

- a. locali ed aree inutilizzate, non adibite ad alcun uso, prive di mobili e suppellettili e non allacciate ai servizi pubblici di rete (gas, acqua, energia elettrica);
 - b. solai e sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, nonché superfici coperte di altezza pari o inferiore a 1,50 metri;
 - c. locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, centrali termiche, vano ascensori, celle frigorifere e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - d. locali in oggettive condizioni di non utilizzo, in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo risultante dal rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - e. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli o utili all'accesso sulla pubblica via o destinate al movimento veicolare interno o alla sosta dei veicoli;
 - f. locali ed aree interclusi, impraticabili, in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - g. locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose o altre attività strettamente connesse al culto (es. cori, sagrati e simili) e con l'esclusione degli annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto quali oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo o simili;
 - h. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti ristoro, gradinate e simili;
 - i. per gli impianti di distribuzione di carburante: le aree scoperte non utilizzate perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste un impianto di autolavaggio nonché le aree adibite in via esclusiva all'accesso ed uscita dei veicoli dall'area di servizio o di lavaggio;
3. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
4. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 2.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) I locali e le aree utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e destinati a mero deposito di attrezzi agricoli, fienili, legnaie, silos, serre, nonché i locali e le aree scoperte destinate all'allevamento. All'attività agricola sono equiparate le attività florovivaistiche, vitivinicole e simili. Sono invece assoggettate al tributo tutte le superfici riferite alla predette attività,

destinate alla vendita al minuto e/o all'ingrosso, ovvero le superfici comunque non soggette ad esclusione.

- b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nel Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani .
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	% RIDUZIONE SUPERFICIE
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5%
Distributori di carburante	10%
Ambulatori medici (dentistici – odontotecnici - radiologici e laboratori di analisi), farmacie	15%
Carrozzerie, elettrauto, gommisti	30%
Falegnamerie e verniciatori in genere	40%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Officine metalmeccaniche	15%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di aprile dell' anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo esemplificativo i contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

In caso di mancata presentazione di quanto richiesto, le disposizioni di cui al presente articolo, non trovano applicazione.

ART. 9 – SUPERFICIE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo la base imponibile a cui applicare la tariffa è data, per tutti gli immobili soggetti, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà determinata a regime dall'ottanta per cento della superficie catastale, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di mt 1,5.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 10 – COSTI DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano Finanziario degli interventi e della Relazione illustrativa, redatti dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed approvati dal Consiglio Comunale, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra il gettito a preventivo ed a consuntivo del tributo comunale, al netto della maggiorazione e della quota di tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito inferiore al gettito preventivato.
4. A norma dell'art. 14 co. 14 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Le stesse si intendono prorogate di anno in anno in mancanza di deliberazione di variazione approvata entro la data fissata dalla normativa per l'approvazione del Bilancio di Previsione del Comune.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. La tariffa è commisurata alle quantità medio ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe dovrà contenere:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti di produttività "ka", "kb", "kc" e "kd", scelti tra quelli previsti dalle tabelle di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori qualora prossimi a quelli massimi o tali da determinare eccessive disparità di trattamento tra le varie categorie di utenza.

ART. 12 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 13 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 14 – DETERMINAZIONE NUMERO OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, risultano dimoranti nell'unità abitativa per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non è considerata ai fini della determinazione del numero dei componenti, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Nel caso in cui un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall'istituto.
4. Per le unità abitative tenute a disposizione:
 - da soggetti che hanno stabilito la propria residenza fuori dal territorio comunale
 - da cittadini italiani residenti all'estero (iscritti A.I.R.E.)
 - da soggetti residenti
 - da persone non fisicheil numero dei componenti è quello dichiarato dal contribuente oppure, in mancanza, quello presunto di una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito al pagamento di cui all'art. 32 co 1, con eventuale conguaglio in caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 15 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- a) La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. In mancanza di sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono accorpati nelle classi di attività omogenee indicate nell'allegato A al presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili, è stabilita con riferimento alla destinazione funzionale complessiva.
5. Per i locali e le aree scoperte di utenze non domestiche dotate di allacci ai servizi pubblici di erogazione e non utilizzate per cessazione dell'attività, sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo debitamente documentato, è prevista l'applicazione della tariffa riferita alla categoria 04 "esposizioni, autosaloni" di cui all'allegato A del presente regolamento.

ART. 17 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolastiche statali, resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito dalla Legge n. 31/2008.
In base a tale disciplina il Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR), provvede a corrispondere direttamente ai Comuni una somma quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle Istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

ART. 18 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 27.

ART. 19 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 26.

TITOLO IV – RIDUZIONE ED AGEVOLAZIONI

ART. 20 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 14, co. 15 del D.L. n. 201/2001, convertito in Legge n. 214/2011, la tariffa del tributo è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, per le utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni d'uso:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione 20 per cento;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono (iscritti all'AIRE) o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione 20 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Per l'applicazione delle riduzioni previste dal presente articolo, sono fatte salve le dichiarazioni presentate negli anni precedenti ai fini TARSU, così come previsto dall'art. 40 del presente regolamento.
5. La copertura dei minori introiti derivanti dall'applicazione delle riduzioni disciplinate dal presente articolo è assicurata con l'applicazione della tariffa prevista per le utenze qui considerate.

ART. 21 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Ai sensi dell'art. 14, co. 15 del D.L. n. 201/2001, convertito in Legge n. 214/2011, la tariffa del tributo è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 per cento per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 20.

ART. 22 – RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, sia nella parte fissa, che nella parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per *“recupero”* si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.*
3. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nella seguente misura:
 - rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata al tributo per il coefficiente *“Kd”* della categoria di attività corrispondente.

4. L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto e contabilmente documentato, né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore al 50 per cento del tributo dovuto annualmente dall'utenza.
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare annualmente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
6. La suddetta riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
7. I minori introiti derivanti dall'applicazione della riduzione disciplinata dal presente articolo, è assicurata con l'applicazione della tariffa per le utenze qui considerate.

ART. 23 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Tale riduzione spetta dal primo giorno di interruzione del servizio e decade il giorno precedente a quello in cui il servizio è stato ripristinato.

ART. 24 – AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011 il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'art. 20.

ART. 25 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni e le agevolazioni non sono cumulabili. In ogni caso verrà applicata la misura agevolativa più favorevole al contribuente.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 26 – PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, di cui all'art. 14 co. 13 del D.L. n. 201/2011.
2. La maggiorazione per i servizi indivisibili si applica alle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 17 del presente regolamento.
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
6. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART. 27 – ALIQUOTE

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il Consiglio Comunale può, con la deliberazione di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 Euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 28 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono locali o aree scoperte, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio dell'occupazione, detenzione o possesso.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti il nucleo familiare e le relative variazioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. La dichiarazione, redatta su appositi moduli predisposti dall'Ente, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta elettronica o PEC. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, la denuncia si intende presentata nel momento della spedizione; se inviata tramite fax, mail o PEC, nel giorno indicato nel rapporto di spedizione.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non vi siano modifiche dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione deve essere presentata entro il termine di cui al comma 1.
5. In sede di prima applicazione del tributo le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute successive variazioni che comportino l'obbligo dichiarativo.

ART. 30. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei locali;
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione ed il titolo dell'occupazione (proprietà, usufrutto, locazione, ecc...)
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche:

- a) dati identificativi del soggetto passivo: denominazione o ragione sociale, scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, etc., sede legale, codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività e tipologia di attività esercitata;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
- d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

2. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
3. La dichiarazione di cessazione dell'occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario, da un soggetto convivente, da un avente causa o da altro soggetto che vi abbia interesse, entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
4. In caso di mancata o tardiva presentazione della denuncia di cessazione il tributo è dovuto sino alla data in cui detta denuncia viene prodotta, salvo i casi in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
5. Nel caso di decesso del contribuente, il termine per la presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza o di subentro di un familiare convivente o di erede, è fissato entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui all'art. 28, comma 1, se più favorevole.
6. La dichiarazione, deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata, la dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale oppure scannerizzata con allegata copia di un documento di identità.
7. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio indicate nella tabella di cui all' allegato B) al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

ART. 31 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 C.C.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Nel caso in cui le verifiche effettuate sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli effettuati in base ai precedenti commi, sia riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, ovvero l'infedeltà o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvede alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006. L'avviso di accertamento, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, e deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata o il tributo doveva essere versato.
6. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare

un'unica soluzione entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione da parte del contribuente o dalla data in cui si considera perfezionata la notificazione.

7. Fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dell'art. 8 del D. Lgs. 218/1997, il contribuente ha facoltà di richiedere, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima: dodici mesi;
- decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalla legge;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 32 – RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'importo complessivo in quattro rate scadenti nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

2. Per il solo anno 2013, i versamenti di cui al comma precedente avvengono entro le seguenti scadenze:

- prima rata entro il 31.10.2013 (50 per cento Tares)
- seconda rata entro il 31.12.2013 (conguaglio Tares + maggiorazione)

3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).

4. In caso di mancato o parziale pagamento dell'invito di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune procederà alla notifica di formale richiesta di pagamento, con invito a regolarizzare la propria posizione entro i 30 giorni successivi alla sua ricezione, mediante versamento degli importi scaduti e delle spese di spedizione. L'avviso deve contenere l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, l'ufficio provvederà a successiva emissione di avviso di accertamento per omesso versamento, con addebito di interessi, sanzioni e spese di notifica.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 33 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il comune provvede al rimborso entro i 180 giorni successivi al ricevimento dell'istanza del contribuente.

3. In alternativa al rimborso, è consentita al contribuente, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune, dalla quale risultano:

- a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato; La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi computati nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 34 – IMPORTI MINIMI

1. Il versamento del tributo non è dovuto qualora l'importo annuale, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 26 e del tributo provinciale di cui all'art. 18, sia inferiore ad Euro 12,00.
2. Il Comune non procede all'accertamento ed alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia inferiore ad Euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non trova applicazione nei casi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 35 – SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 36 - INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale, con maturazione giorno per giorno dalla data in cui sono divenuti esigibili.

ART. 37 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

ART. 38 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 39. NORMA DI RIVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i., al D.P.R. n. 158/1999, al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 40 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, sono soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, e sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Le agevolazioni riconosciute ai contribuenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi delle previgenti disposizioni legislative e regolamentari, continuano ad essere applicate senza necessità di nuove istanze o denunce, qualora compatibili con le disposizioni del presente regolamento.
4. Il Comune ha facoltà di richiedere al contribuente l'integrazione degli elementi eventualmente mancanti al fine della determinazione del tributo o del riconoscimento di agevolazioni o riduzioni dello stesso.
5. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative contrastanti o le modifiche alla normativa vigente, comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 41 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2013.

Categorie di utenze non domestiche - DPR 158/1999.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

Art. 30		
Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato, come casa a disposizione, "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Immigrato	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei dati sia sulla provenienza sia sulla destinazione